



Numero 22°/2016

Commissione Europea: proposta di modifica della direttiva sugli agenti cancerogeni

La Commissione Europea lo scorso 11 maggio, ha adottato una proposta di revisione della direttiva sulla “protezione dei lavoratori dai rischi legati all’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro”.

Il testo propone di adottare dei valori limite di esposizione professionale obbligatori per 13 sostanze, la direttiva attualmente in vigore prevede dei TLV solo per 3 sostanze.

Si tratta di un primo passo di rafforzamento della tutela dei lavoratori ma certamente occorrerà proseguire sia per aumentare il numero di sostanze normate ma soprattutto per introdurre dei TLV più protettivi, quelli che sono stati proposti sono infatti superiori e spesso in maniera significativa, a quelli già adottati da diversi paesi dell’Unione.

Il testo proposto contiene delle informazioni utili per la nostra attività di tutela con particolare riguardo alla cancerogenicità per il polmone della silice¹ (ricordiamo che fra le organizzazioni che sono state consultate vi è stato anche il NEPSI cioè la rete europea sulla silice che riunisce le associazioni settoriali dei lavoratori e degli imprenditori).

Il testo ricorda come la direttiva quadro ed il regolamento REACH siano complementari e che per questo si è deciso di inserire nella direttiva cancerogeni dei valori limite in quanto “le polveri di legno duro e la silice cristallina alveolare sono escluse dal campo di applicazione del regolamento REACH”.

Di seguito riportiamo le parti della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di rischi legati all’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro utili al nostro lavoro di tutela

Punto 5: La cancerogenicità della polvere di silice cristallina alveolare è ampiamente dimostrata. Un valore limite applicabile alla polvere di silice cristallina alveolare dovrebbe essere definito sulla base delle informazioni disponibili, ivi compresi i dati tecnici e scientifici. La polvere di silice cristallina alveolare che si produce nei processi

¹ La Commissione ha calcolato che l’introduzione di un TLV per la silice permetterebbe di prevenire 99.000000 casi di tumore con un risparmio stimato fra i 34 e gli 89 miliardi di euro.

di lavoro non rientra nella classificazione prevista dal regolamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Sarebbe opportuno, quindi, inserire le lavorazioni che espongono alla polvere di silice cristallina alveolare determinata da processi di lavoro nell'allegato 1 della direttiva 2004/37/CE e di definire un valore limite applicabile alla polvere di silice cristallina alveolare (“frazione alveolare”).

Punto 8): il 1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) in base al regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di definire con precisione un livello di esposizione al di sotto della quale l'esposizione a questo agente cancerogeno non dovrebbe comportare effetti nefasti. E' opportuno dunque stabilire un valore limite per il 1,2-epossipropano.

Punto 9: l'1,3-butadiene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite per questo agente cancerogeno. E' opportuno dunque stabilire un valore limite per il 1,3-butadiene.

Punto 10: Il 2-nitropropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) secondo il regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite per questo agente cancerogeno. E' opportuno dunque stabilire un valore limite per il 2-nitropropano.

Punto 11: L'acrilamide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 B) secondo il regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite per l'acrilamide. Il comitato ha confermato, nel caso dell'acrilamide, la possibilità di un assorbimento importante per via cutanea. E' opportuno dunque stabilire un valore limite per

l'acrilamide e di completarlo con una osservazione che indichi la possibilità di assorbimento importante per via cutanea.

Punto 12: Alcuni composti del cromo (VI) rispondono ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B secondo il regolamento (CE) n°1272/2008. Si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite per questi composti del cromo (VI). E' opportuno dunque stabilire un valore limite da applicare ai composti del cromo (VI) che sono cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

Punto 13: L'ossido di etilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 B) secondo il regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite per questo agente cancerogeno. Il comitato ha confermato, nel caso dell'ossido di etilene la possibilità di un assorbimento importante per via cutanea. E' opportuno dunque stabilire un valore limite per l'ossido di etilene e di completarlo con una osservazione che indichi la possibilità di assorbimento importante per via cutanea.

Punto 14: L'o-toluidina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 B) secondo il regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite per questo agente cancerogeno. E' opportuno dunque stabilire un valore limite per l'o-toluidina.

Punto 15: Alcune fibre ceramiche refrattarie rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1B secondo il regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite applicabile alle fibre ceramiche refrattarie che sono cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37/CE. . E' opportuno dunque stabilire un valore limite per queste ultime.

Punto 16: Il bromoetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) in base al regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite per questo agente cancerogeno. E' opportuno dunque stabilire un valore limite per il bromoetilene.

Punto 17: L'idrazina risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 B) secondo il regolamento (CE) n°1272/2008; si tratta di conseguenza di un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, permettono di fissare un valore limite per l'idrazina. Il comitato ha confermato, nel caso di questo cancerogeno la possibilità di un assorbimento importante per via cutanea. E' opportuno dunque stabilire un valore limite per l'idrazina e di completarlo con una osservazione che indichi la possibilità di assorbimento importante per via cutanea.

Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-Legale Nazionale via e-mail all'indirizzo m.bottazzi@inca.it, r.bottini@inca.it